



## **Emendamento n. 1**

### **PROROGA GRADUATORIE CONCORSI PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI COMUNALI**

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:*

*“Art. 1-bis. Proroga graduatorie concorsi per i servizi educativi e scolastici comunali*

*1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole “30 settembre 2024”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2025”.*

#### **Relazione illustrativa**

Nel corso di questi anni la normativa ha reso sempre più complicato per gli enti procedere a fare concorsi con la frequenza necessaria alla gestione di servizi delicati e che necessitano di un importante numero di lavoratori, come quelli dei servizi per l'infanzia. C'è il rischio che il prossimo anno educativo-scolastico per i servizi educativi e scolastici comunali si apra senza che si sia riusciti a svolgere un numero sufficiente di concorsi e con le graduatorie previgenti scadute. Per evitare la situazione di paralisi che ne conseguirebbe appare utile allungare ulteriormente la validità di dette graduatorie. La proposta non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le necessarie risorse vanno reperite nell'ambito del bilancio dell'Ente locale (invarianza di spesa).

## **Emendamento n. 2**

### **ASSUNZIONI STRAORDINARIE CORPI POLIZIA LOCALE**

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:*

*“Art. 1-bis. Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale*

*1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.*

*2. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.”*

## **Relazione illustrativa**

Le necessità connesse alla sicurezza urbana implicano un potenziamento, anche solo temporaneo, dei corpi di polizia locale. Per questo l'emendamento mira a garantire una temporanea flessibilità delle capacità assunzionali dei comuni finalizzata al potenziamento di suddetti Corpi.

Con la presente proposta normativa si pone l'obiettivo di "svincolare", per un limitato periodo di tempo (un anno), le nuove assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.

In particolare la previsione ha l'obiettivo di slegare la spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato, disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, di personale della polizia locale dal budget complessivo delle restanti categorie professionali.

Inoltre, al fine di evitare che dopo l'anno di riferimento le nuove assunzioni possano gravare negativamente anche per gli anni successivi sui parametri di spesa del personale in rapporto alle entrate correnti, il che impedirebbe le ordinarie potenzialità assunzionali nel rispetto del fabbisogno e dell'equilibrio di bilancio, si prevede l'introduzione di una fase transitoria che renda più graduale il conseguimento di tale condizione. Pertanto, si prevede che per il triennio successivo tale spesa non rilevi ai soli fini della determinazione del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 della legge n. 58 del 28 giugno 2019 ma non ai fini di prorogare le assunzioni che devono essere effettuate nel solo anno reso disponibile dalla norma.

## **Emendamento n. 3**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE**

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:*

*"Art. 1-bis. Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione*

*1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.*

*2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.*

*3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30*

*dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.*

*4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234."*

### **Relazione illustrativa**

In attuazione dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 L'Agenzia di Coesione ha bandito negli anni 2021 e 2022 due concorsi per il reclutamento di 2.800 articolate su più profili, da destinare a comuni, province, città metropolitane, regioni e allo stesso dipartimento delle politiche di coesione della presidenza del consiglio dei ministri al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 I concorsi in questione, tuttavia, pure essendo finalizzati a colmare lacune professionali strutturali degli enti territoriali delle regioni del meridione, prevedevano l'assunzione di personale a tempo determinato. La scelta di questo tipo di contratto e la selettività dei concorsi impedivano che venisse raggiunto il numero di assunzioni previsto, producendo peraltro una situazione di grave incertezza per il personale reclutato e contribuendo alla dispersione delle elevate competenze già maturate nel corso del servizio prestato nonché delle elevate qualificazioni di cui disponevano. Attualmente sono rimaste in forza agli enti territoriali circa 750 unità di personale delle 2.800 previste inizialmente, diretta conseguenza di quanto appena esposto. In sede di conversione del DL 13/2023 è stata introdotta, per gli enti destinatari di questo personale, la possibilità di procedere alla sua stabilizzazione ma con oneri a carico dei relativi bilanci. Appare necessario, in virtù del mantenimento del patrimonio di competenze acquisite dal personale e delle finalità di rafforzamento della capacità amministrativa, garantire un sostegno agli enti che procedono alla stabilizzazione di detto personale.

Bisogna evidenziare infatti che, se anche l'art. 19 del DL 124/2023 ha previsto lo svolgimento di una nuova selezione per 2.800 unità da assumere a tempo indeterminato e destinate alle stesse mansioni, si avrebbe una drammatica e irrazionale dispersione di capacità professionali, in quanto:

- a) Se anche il personale partecipasse alla nuova selezione, non avrebbe, com'è naturale, alcuna garanzia di essere assegnato al medesimo ente che già conosce e per il quale ha già lavorato alcuni anni;
- b) La regione Abruzzo è esclusa dalla nuova procedura prevista dall'art. 19 del DL 124/2023 e quindi il relativo personale semplicemente non potrà più supportare gli enti di quella regione;
- c) Tra la fine della procedura prevista dall'art. 19 del DL 124/2023 e la scadenza dei primi contratti sottoscritti dal personale in questione passerebbero, ove tutti i tempi fossero rispettati, almeno 6 mesi di "vuoto" senza nessuno che si faccia carico dei compiti fin qui svolti da questo personale.